

**CONCESSIONE, IN FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE DEL RIFUGIO MALGA ANDALO.**

DISCIPLINARE DI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 1 - Oggetto	Pag. 1
Art. 2 - Descrizione del Rifugio	Pag. 1
Art. 3 - Destinazione dell'immobile	Pag. 1
Art. 4 - Durata della gestione	Pag. 2
Art. 5 - Modalità della gestione dei servizi	Pag. 2
Art. 6 - Orari di apertura	Pag. 2
Art. 7 - Oneri generali a carico del concessionario	Pag. 2
Art. 8 - Oneri Penali relative alla mancata Erogazione dei Servizi	Pag. 3
Art. 9 - Responsabilità del concessionario	Pag. 3
Art. 10 - Disposizione di rinvio	Pag. 3

Art. 1 - Oggetto

Il presente Disciplinare di gestione dei servizi è parte integrante della convenzione per l'affidamento in concessione, in finanza di progetto, della progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio Malga di Andalo – p.ed. 129 in C.C. Molveno, riguardando la fase di gestione del rifugio a partire dalla data di apertura e fino alla scadenza della concessione.

Art. 2 – Descrizione del Rifugio

L'edificio Rifugio Malga Andalo - p.ed. 129 in C.C. Molveno, di proprietà del Comune di Andalo, è un piccolo rifugio ricavato da un edificio originariamente destinato a malga, che sorge alle pendici del Monte Daino, a quota 1357 m. S.l.m., sopra il Lago di Molveno e la Val delle Seghe, di fronte all'Altopiano di Pradel. L'immobile è raggiungibile attraverso il sentiero 332 che sale dal campeggio di Molveno o dal sentiero attrezzato Donini che sale da Molveno in corrispondenza del Bar Ciclamino. Una strada forestale, chiusa al transito veicolare, sale al rifugio salendo dalla Baita Fortini lungo il bosco del Bondai e la Val di Ceda. Malga Andalo è collegata con il Rifugio Selvata e Pedrotti attraverso il sentiero Donini, attrezzato nel breve tratto che attraversa lo sperone roccioso del Dos dei Casinati. Un sentiero, 332b, conduce ad ovest sino ai ruderi della Malga Ceda Bassa: da qui risalendo la Val di Ceda si arriva al Passo di Ceda e alla Forcolotta di Noghera: bivio per il Rifugio Agostini in Val Ambiez o per il Rifugio Pedrotti. L'edificio, disposto su n. 2 livelli, è realizzato in muratura di pietra locale, la copertura è eseguita in legno massiccio, a doppia falda, con manto di copertura in lastre bituminose. Il sedime attuale è di forma rettangolare avente dimensioni di 15,30 x 6,36 ml, a piano terra, sul lato ovest sono presenti due corpi volumetrici destinati rispettivamente a locali bagno e ripostiglio/legnaia.

Art. 3 – Destinazione dell'immobile

L'edificio p.ed. 129 in C.C. Molveno è inserito dal vigente P.R.G. di Molveno in zona E107 - Area a pascolo - regolata dall'art. 82 dello stesso strumento urbanistico ed è collocato all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. Ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del Parco Naturale Adamello Brenta l'immobile è classificato quale rifugio alpino (33.3.22 - Malga di Andalo -zona B4 B039). del massiccio, a doppia falda, con manto di copertura in lastre bituminose. Il sedime attuale

è di forma rettangolare avente dimensioni di 15,30 x 6,36 ml, a piano terra, sul lato ovest sono presenti due corpi. L'edificio, inserito nell'elenco dei rifugi alpini" ed è soggetto alla disciplina del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 20 ottobre 2008 n. 47-154/Leg. avente ad oggetto l'Approvazione del regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate".

Art. 4 – Durata della gestione dei servizi

La gestione del Rifugio Malga di Andalo oggetto del presente disciplinare avrà decorrenza dalla data di Apertura del rifugio, che in base alla convenzione per l'affidamento in concessione, in finanza di progetto, della progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio Malga di Andalo – p.ed. 129 in C.C. Molveno, è prevista per il 1° giugno 2022 e si protrarrà per un periodo di 331 mesi e, quindi, fino al 31 dicembre 2049. Nel predetto arco temporale la gestione dovrà essere assicurata dal 1° giugno al 30 settembre ovvero, in caso di offerta migliorativa in sede di gara, dal _____ al _____.

Art. 5 – Modalità della gestione dei servizi

La gestione dei servizi di ricettività e di ristorazione dovrà essere svolta dal concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" e del relativo di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Trento 20 ottobre 2008 n. 47-154/Leg.. Il concessionario, nel periodo di apertura, dovrà garantire la piena fruibilità di almeno 15 posti letto, disposti in quattro/cinque camere, con bagno e docce comuni, oltre ad un punto di ristoro che assicuri per tutto il periodo la fornitura dei servizi di colazione, pranzo e cena, somministrazione bevande e ristoro. In caso di offerta migliorativa in sede di gara, il concessionario dovrà offrire anche i servizi aggiuntivi offerti.

Nel periodo di apertura (1° giugno – 30 settembre) il concessionario dovrà assicurare, anche con convenzionamento con soggetti terzi, un servizio taxi-rifugi su prenotazione con mezzo tecnicamente adeguato(4x4) e con portata minima di quattro passeggeri oltre al conducente. In caso di offerta migliorativa in sede di gara, il concessionario dovrà garantire il servizio di taxi-rifugi per i periodi e gli orari aggiuntivi offerti.

Art. 6 – Orari di apertura

Nel periodo di periodo dal 1° giugno al 1° settembre il concessionario dovrà garantire l'apertura continua del rifugio per l'intera giornata (dalle ore 0 alle 24). In caso di offerta migliorativa in sede di gara rispetto al periodo di apertura, il concessionario dovrà garantire l'apertura del rifugio per gli orari minimi offerti.

Art. 6 Manutenzione dell'immobile

Si richiama quanto previsto dall'articolo 24 della convenzione per "l'affidamento in concessione, in finanza di progetto, della progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio Malga di Andalo – p.ed. 129 in C.C. Molveno".

Art. 7 - Oneri generali a carico del Concessionario

Durante la gestione della Malga, il Concessionario, oltre ad impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente, assume a proprio carico tutti gli oneri connessi alla gestione, quali risultanti dalla "convenzione per l'affidamento in concessione, in finanza di progetto, della progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio Malga di Andalo – p.ed. 129 in C.C. Molveno".

Il Concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione del Rifugio dovranno, in particolare, essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dalla convenzione e dal presente disciplinare.

Art. 8 – Penali relative alla mancata Erogazione dei Servizi

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della convenzione e dall'allegato "Penali" al disciplinare di gara (con riferimento alle condizioni specifiche dell'offerta tecnica ed economica), in caso di mancata erogazione dei servizi verranno applicate le seguenti penali:

- a) mancata apertura nel periodo 1° giugno-30 settembre - € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni violazione con un massimo di 3 violazioni annuali, pena la risoluzione del contratto;
- b) mancata erogazione del servizio di somministrazione bevande e ristoro nel periodo 1° giugno-30 settembre - € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni violazione con un massimo di 3 violazioni annuali, pena la risoluzione del contratto;
- c) mancata erogazione del servizio taxi-rifugi nel periodo 1° giugno-30 settembre: € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni violazione con un massimo di 5 violazioni annuali, pena la risoluzione del contratto;
- d) erogazione del servizio in violazione delle disposizioni della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" e del relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Trento 20 ottobre 2008 n. 47-154/Leg.: € 500,00.= per ogni violazione con un massimo di 5 violazioni annuali, pena la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Responsabilità del concessionario

Durante il periodo di durata della concessione, il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati al rifugio Malga di Andalo in connessione con l'esercizio dell'attività. Si richiamano al riguardo le disposizioni della "convenzione per l'affidamento in concessione, in finanza di progetto, della progettazione, ristrutturazione e gestione dello stesso rifugio".

Art. 10 - Disposizione di rinvio

Per quanto non disposto dal presente disciplinare si richiama quanto stabilito, con riguardo alla fase della gestione, dalla "convenzione per l'affidamento in concessione, in finanza di progetto, della progettazione, ristrutturazione e gestione del rifugio Malga di Andalo – p.ed. 129 in C.C. Molveno", ed in particolare gli articoli 9 (Obbligazioni del concessionario), 23 (Erogazione dei servizi), 26 (modifiche dei servizi), 27 (Direttore dell'esecuzione), 28 (Obblighi di comunicazione), 29 (Sospensione totale dei servizi), 30 (Sospensione per fatto del concedente), 32 (Riequilibrio), 33 (Risoluzione per inadempimento del concessionario), 34 (risoluzione per inadempimento del concedente – Revoca), 35 (Recesso), 36 (Risoluzione per forza maggiore), 39 (Cauzioni e garanzie), 40 (Assicurazioni).